

## **POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA INFORTUNI**

### **LOTTO N. 2**

La presente polizza è stipulata tra  
**ITALIA LAVORO SPA**  
Via Guidubaldo del Monte 60  
00197 ROMA (RM)

**E**

**UGF ASSICURAZIONI SPA**  
Agenzia di Roma cod. 39079  
Natalucci & Ristori Srl  
Via Achille Loria 15  
00191 ROMA

**Decorrenza ore 24,00 del 30 giugno 2010**  
**Scadenza ore 24,00 del 31 dicembre 2013**

UGF Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349 - [www.ugfassicurazioni.it](http://www.ugfassicurazioni.it)

Capitale sociale l'uro 150.300 000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 027059701201

R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione Albo Imprese Assicuratrici 1.00159 - Sedi operative: 40126 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349  
Casella postale AD 1705: 20097 San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252



"PARTE B"

6 003 00000 00079762126

AGENZIA <b>ROMA</b>										NUMERO ARCHIVIO <b>00079762126</b>	
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR	GRUPPI	C.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)
39079	100	77	73272206		1031	10	2010	1	0	0	
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO	
30/06/2010		31/12/2013		31/12/2010		1 ANNUALE		16/06/2010			
CONVENZIONE			COD. CONV.	PRDUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE			CODICE PAG		
						98099			921		
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA	
ITALIA LAVORO SPA - VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 60 - 00197 ROMA RM										05367051009	

PREMI							
PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO PRIMA RATA	PROV. RISCHIO		
29.957,58	4.493,64	34.451,22	861,28	* 35.312,50			
PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE	COMBINAZIONE		
59.915,16	8.987,27	68.902,43	1.722,56	70.624,99			

CONDIZIONI AGGIUNTIVE ED PARTICOLARI VALIDE PER SPECIFICO RICHIAMO  
80

LA PRESENTE SCHEDA DI POLIZZA DENOMINATA "PARTE B" INTEGRA IL FASCICOLO DENOMINATO PARTE "A" MOD. U1031A ED. 06/2006 CONTENENTE OLTRE LE DEFINIZIONI, LE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI, LE CONDIZIONI PARTICOLARI, LE NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI, LE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.

FORMANO INOLTRE PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA "PARTE A e B":

- ALLEGATO/CONTENENTE/LE CARATTERISTICHE DELLE PERSONE ASSICURATE (professione, generalità, garanzie prestate, somme assicurate individuali o per categoria), E DEL RISCHIO ASSICURATO.
- SE PRESTATO ANCHE LA GARANZIA MALATTIA, IL QUESTIONARIO SANITARIO - MOD. 1802 - ED. 04/2004

**GARANZIE PRESTATE, SOMME ASSICURATE, PREMIO IMPONIBILE ANNUO**

CATEGORIA 1 N PERSONE ASSICURATE COMPLESSIVAMENTE 1

GARANZIE PRESTATE	SOMME ASSICURATE (complessive)	PREMIO IMPONIBILE ANNUO (complessivo)
MORTE	1.500.000,00	25.000,00
INVALIDITA' PERMANENTE	1.500.000,00	25.000,00
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO	10.000,00	18.902,44
<b>TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO</b>		<b>68.902,44</b>
PREMIO PER MORTE E INVALIDITA' PERMANENTE (vigente art.15 comma 1 lett F D.P.R. 917/86)		25.531,05



### PREMESSA

La presente assicurazione è disciplinata dalle condizioni a stampa di cui al modello 1031 edizione 01/06/2006 "Parte A" che precede nonché dalle condizioni qui di seguito riportate, con la precisazione che, in caso di discordanza, queste ultime prevalgono su quelle a stampa.

### INDICE

- Capitolo 1 - Definizioni
- Capitolo 2 - Garanzie
- Capitolo 3 - Rischi Speciali
- Capitolo 4 - Delimitazione del Rischio
- Capitolo 5 - Liquidazione dei Sinistri
- Capitolo 6 - Gestione della Polizza
- Condizioni aggiuntive di assicurazione
- Condizioni particolari di assicurazione
- Categorie assicurate e conteggio del premio

CONTRAENTE

UN PROCURATORE  
UGF ASSICURAZIONI S.p.A.

UGF Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349 - [www.ugfassicurazioni.it](http://www.ugfassicurazioni.it)  
Capitale sociale Euro 150.000.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201  
R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. Isveg n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione  
Albo Imprese Assicuratrici 1.00159 - Sedi operative: 40120 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349  
Casella postale AD 1705; 20097 San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252



## Capitolo 1 - Definizioni

ASSICURAZIONE	Il contratto di Assicurazione
POLIZZA	Il documento che prova l'Assicurazione.
CONTRAENTE	Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice UGF Assicurazioni S.p.A.
INFORTUNIO	E' considerato infortunio l'evento che sia dovuto a causa fortuita violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è proleto dall'assicurazione.
BENEFICIARIO	Il soggetto designato dall'Assicurato ad incassare l'indennità prevista in caso di morte dell'Assicurato stesso. Un Assicurato può cambiare il beneficiario designato in ogni momento, senza il consenso del beneficiario designato, fornendo una richiesta scritta di cambio al Contraente della polizza assicurativa o alla Società. In mancanza di quanto sopra i beneficiari si intenderanno gli eredi legittimi o testamentari.
PAESE DI RESIDENZA PRINCIPALE	Dove l'Assicurato risiede stabilmente o ha fissato la propria dimora abituale.
ESTERO	Mondo intero. Escluso il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e il Paese di Residenza Principale.
RISCHIO	La possibilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
FRANCHIGIA	Parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.
AEROMOBILE DI LINEA	Veicolo abilitato al trasporto di almeno 20 passeggeri che operi per una compagnia aerea a condizione che: 1 -detta compagnia sia in possesso di un certificato per il trasporto pubblico di passeggeri e che effettui il servizio tra aeroporti stabiliti ad orari regolari e determinati; 2- che il volo venga effettuato regolarmente e con continuità sulle rotte e orari pubblicati nella ABC World Airways Guide

CONTRAENTE

UN PROCURATORE  
 UGF ASSICURAZIONI S.p.A.

UGF Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349 - www.ugfassicurazioni.it  
 Capitale sociale Euro 150.000.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 07705901201  
 R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
 Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 IG.U. 23 agosto 2007 n. 195 - Iscrizione Albo Imprese Assicuratrici 1.08159 - Sedj operative, 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349  
 Casella postale AB 1705/ 20097 San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252.



## Capitolo 2 – Garanzie

### 2.1 Oggetto dell'Assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza, nonché delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, se fossero state conosciute dall'assicuratore, non avrebbero determinato alcun aumento del premio;
- b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale;

Il c.d. rischio in itinere si intende compreso nelle attività professionali di cui al punto a) e si intende come definito e disposto dal Decreto Legislativo n. 38/2000.

### 2.2 Estensioni particolari agli infortuni

Sono considerati infortuni ai sensi della presente polizza:

- 1) l'asfissia non di origine morbosa;
- 2) l'annegamento;
- 3) l'assideramento o il congelamento;
- 4) i colpi di sole o di calore, influenze termiche ed atmosferiche;
- 5) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti;
- 6) le ernie addominali traumatiche, con l'intesa che:
  - a) nel caso in cui l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta un'indennità a titolo di indennità permanente non superiore al 10% (dieci per cento) della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente;
  - b) qualora sorga una contestazione circa la natura e l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all'Articolo 5.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
  - c) se l'infortunio determina ernia operabile, verrà corrisposta un'indennità per il caso di Inabilità Temporanea, sempreché sia previsto in polizza, fino ad un periodo di giorni 30 successivi a quello dell'infortunio.
- 7) le punture di insetti (escluso la malaria), morsi di rettili e animali;
- 8) il contatto accidentale con corrosivi;

Sono compresi in garanzia anche:

- 9) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
- 10) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- 11) gli infortuni derivanti da terremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- 12) gli infortuni occorsi in stato di ebbrezza purché non alla guida di veicoli.

CONTRAENTE

UN PROCURATORE  
UGF ASSICURAZIONI S.p.A.

UGF Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349 - [www.ugfassicurazioni.it](http://www.ugfassicurazioni.it)  
Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201  
R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione  
Albo Imprese Assicuratrici 1.00159 - Sedì operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349  
Casella postale AD 1705; 20097 San Donato Milanese (Mi), Via dell'Unione Europea 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252



## Capitolo 3 - Rischi Speciali

### 3.1 Attività temerarie

L'assicurazione infortuni è estesa alle seguenti attività per il caso morte e invalidità permanente:

- a) alpinismo con scalata di rocce/pareti/ghiacciai oltre il III° grado della scala Monaco;
- b) speleologia effettuata in solitario;
- c) immersione con autorespiratore oltre i 18 metri di profondità.

L'estensione si intende operante con un capitale pari al 50% di quello previsto per le attività di cui alla lettera b) del paragrafo 2.1 con il massimo di € 100.000,00.

Restano escluse le attività di tipo professionale o semiprofessionale.

### 3.2 Rischio Volo — Viaggi Aerei

L'assicurazione vale anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca mentre effettua in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell'equipaggio) viaggi aerei su aeromobili (compresi gli elicotteri). Il viaggio si intende iniziato con la salita a bordo dell'aeromobile e terminato con l'abbandono dello stesso. In caso di sinistro - o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza - che colpisca più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di:

- € 30.000.000,00 in caso in cui gli assicurati viaggino a bordo di **aeromobili di linea** certificati per il trasporto pubblico di passeggeri che effettuino il servizio tra aeroporti stabiliti ad orari regolari e determinati. Sono compresi i voli c.d. charter effettuati con aeromobili che effettuino anche servizio di linea.
- € 5.000.000,00 in caso in cui gli assicurati viaggino a bordo di **aeromobili NON di linea**.

La somma complessiva che precede si intende unica per tutti i certificati della presente polizza e per tutte le polizze stipulate dal Contraente - o per il suo tramite in qualità di Associato ad una Cassa di Assistenza - con la Società per il rischio infortuni.

Resta convenuto che € 30.000.000,00 rappresenta la somma complessiva massima indennizzabile per sinistro dalla Società per gli infortuni aeronautici così come definiti nel presente articolo di polizza. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.

CONTRAENTE

UN PROCURATORE  
UGF ASSICURAZIONI S.p.A.

UGF Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349 - [www.ugfassicurazioni.it](http://www.ugfassicurazioni.it)  
Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201  
R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. (svap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione Albo Imprese Assicuratrici 1.00159 - Sedi operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349  
Casella postale AD 1705; 20097 San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252



### 3.3 Rischio Guerra

L'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del Suo arrivo in tale Paese.

Per guerra si intende ogni attività derivante dalla partecipazione effettiva o tentata nell'uso di forza militare tra nazioni. Rientrano nella definizione di guerra la guerra civile, le rivoluzioni e le invasioni.

L'assicurazione per il rischio guerra non è valida in Italia e nel Paese di Residenza Principale dell'assicurato.

### 3.4 Morte per incidente stradale

In caso di morte dell'Assicurato a seguito di incidente stradale, la Società liquiderà una somma addizionale pari al 50% del capitale indennizzabile a termine di polizza, con il massimo di € 200.000,00.

## Capitolo 4 - Delimitazione del rischio

### 4.1 Esclusioni Infortuni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- dalla guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione. Nel caso il documento comprovante l'abilitazione sia scaduto da meno di tre mesi alla data dell'infortunio e sia stato rinnovato entro 30 giorni da tale data la presente esclusione si intende non operante;
- da paracadutismo e sports aerei in genere;
- dalla pratica di qualsiasi sport a titolo professionale o semiprofessionale;
- da un tasso di alcol nel sangue dell'Assicurato uguale o superiore a quello fissato dalle leggi del luogo che regolano l'uso di autoveicolo. L'esclusione opera solo quando alla guida di un veicolo.
- da uso di psicofarmaci se alla guida di un veicolo o da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;

CONTRAENTE

UN PROCURATORE  
UGF ASSICURAZIONI S.p.A.

UGF Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349 - [www.ugfassicurazioni.it](http://www.ugfassicurazioni.it)  
Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201  
R.E.A. 460997 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione  
Albo Imprese Assicuratrici 1.00159 - Sedi operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349  
Casella postale AD 1705; 20097 San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252



#### 4.2 Limite di risarcimento

Resta convenuto che, in caso di sinistro - o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza - che colpisca più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 50.000.000,00, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 3.2.

La somma complessiva che precede si intende unica per tutti i certificati della presente polizza e per tutte le polizze stipulate dal Contraente - o per il suo tramite in qualità di Associato ad una Cassa di Assistenza - con la Società per il rischio infortuni.

Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.

#### 4.3 Limiti territoriali

L'assicurazione vale per il mondo intero salvo quanto previsto dall'Articolo 3.3 - Rischio Guerra.

#### 4.4 Limite di età

L'assicurazione non vale per le persone di età superiore ai **85 anni**, mentre per quelle già assicurate cessa alla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento dell'ottantacinquesimo anno, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti al Contraente;

#### 4.5 Condizioni di salute

Si dà atto che il Contraente è esonerato dal denunciare difetti fisici, infermità o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio, l'indennità per invalidità permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, conformemente a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

A maggior precisazione si dà atto che sono assicurabili contro gli infortuni anche le persone affette da diabete e da infermità gravi e permanenti, fermo restando che sono escluse dall'assicurazione le rispettive conseguenze. Pertanto, in caso di infortunio la Società corrisponde l'indennità a sensi dell'Articolo 5.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CONTRAENTE

UN PROCURATORE  
UGF ASSICURAZIONI S.p.A.

UGF Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5377111 - Telefax 051 375349 - [www.ugfassicurazioni.it](http://www.ugfassicurazioni.it)  
Capitale sociale Euro 150.000.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201  
R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
Autorizzate all'esercizio delle Assicurazioni con Provv. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione  
Albo Imprese Assicuratrici 1.60157 - Sedi operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5377111 - Telefax 051 375349  
Casella postale AD 1705/20097 San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252



## Capitolo 5 - Liquidazione dei sinistri

### 5.1 Indennizzo per Morte

La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purché la morte dell'Assicurato risulti conseguente ad infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto. Tale somma viene liquidata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. Se il corpo dell'Assicurato non viene trovato entro un anno dopo la scomparsa, l'arenamento, l'affondamento od il naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacuale, fluviale o marittimo, in servizio pubblico e privato, non escluso dalle condizioni di polizza, verrà riconosciuto il risarcimento previsto per il caso di morte considerando l'evento di cui sopra come l'infortunio. Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.

### 5.2 Indennizzo per Invalidità Permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno dal quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, l'indennità calcolandola sulla somma assicurata secondo le percentuali previste dalla Tabella per l'industria allegata al Regolamento per l'esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 N. 1124" e successive modifiche.

La Società rinuncia all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa in caso di infortunio. Per gli Assicurati mancini le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precitata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per la singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l'asportazione totale.

L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N. 1124 l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

CONTRAENTE

UN PROCURATORE  
UGF ASSICURAZIONI S.p.A.

UGF Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349 - [www.ugfassicurazioni.it](http://www.ugfassicurazioni.it)  
Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 0270390201  
R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione  
Albo Imprese Assicuratrici 1.00159 - Sedi operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349  
Casella postale AO 1705; 20097 San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252.



### 5.3 Indennizzo speciale per invalidità permanente da infortunio

In caso di perdita totale a seguito di infortunio della vista, dell'udito o della voce verrà liquidato un importo pari al doppio di quello stabilito in base alla Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N. 1124, e successive modifiche, con il massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente.

### 5.4 Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo determinano, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla direzione della Società, o al Broker al quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dall'infortunio e dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Successivamente L'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società.

L'Assicurato o, in caso di morte il beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

### 5.5 Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dall'Articolo 4.5.

### 5.6 Cumulo di indennizzi caso morte e invalidità permanente

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati, o in difetto, agli eredi dell'assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria.

### 5.7 Cumulo di indennizzi rischio professionale ed extraprofessionale

Le garanzie e somme assicurate con la presente polizza non sono cumulabili con quelle di altre polizze stipulate con la Società per gli stessi assicurati tramite la Contraente per:

- il rischio professionale, se la presente polizza garantisce unicamente il rischio extraprofessionale;
- il rischio extraprofessionale, se la presente polizza garantisce unicamente il rischio professionale;
- lo stesso rischio assicurato con la presente polizza se non espressamente convenuto per iscritto. In questo caso il sinistro sarà liquidato sulla polizza più favorevole all'Assicurato.

CONTRAENTE

UN PROCURATORE  
UGF ASSICURAZIONI S.p.A.

UGF Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349 - [www.ugfassicurazioni.it](http://www.ugfassicurazioni.it)  
Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02703901201  
R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione  
Albo Imprese Assicuratrici 1.00159 - Sedi operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349  
Casella postale AD 1705; 20097 San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252.



### 5.8 Controversie sulla natura e conseguenza delle lesioni

In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sui gradi di invalidità permanente le Parti si obbligano a conferire mandato ad un Collegio di tre medici. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunicherà all'Assicurato, entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua volta avrà designato. Il terzo medico viene scelto dalle Parti entro una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la Società convocherà il Collegio invitando l'Assicurato o gli aventi diritto a presentarsi. Il Collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la sede della Società stessa. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

## Capitolo 6 - Gestione della Polizza

### 6.1 Variazione nella persona del Contraente

Il Contraente stipula per se o per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano state assegnate le attività alle quali sono addette le persone assicurate. In caso di alienazione dell'azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente fermo l'onere del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.

In caso di fusione della Società Contraente con una o più Società, il contratto continua con la Società costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o di sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, suoi eredi o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal suo verificarsi, alla Società, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

### 6.2 Variazioni di rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio o le rate di premio successive alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di recesso. Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione.

CONTRAENTE

UN PROCURATORE  
UGF ASSICURAZIONI S.p.A.

UGF Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5877111 - Telefax 051 375349 - [www.ugfassicurazioni.it](http://www.ugfassicurazioni.it)  
Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201  
R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziarie S.p.A.  
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione Albo Imprese Assicuratrici 1.00159 - Sedi operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5877111 - Telefax 051 375349  
Casella postale AD 1705; 20097 Sar. Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252.



### 6.3 Aumento delle somme assicurate - altre assicurazioni

Nel caso di aumento di somme assicurate, la Società non è tenuta ad applicare i tassi di premio praticati anteriormente per gli stessi rischi. Prima di stipulare altre assicurazioni infortuni per le stesse persone o categorie di persone assicurate con la presente polizza la Contraente deve darne comunicazione scritta alla Società sotto pena di decadenza. La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società altre analoghe assicurazioni infortuni che avesse in corso o stipulasse con altre Imprese. Permane l'obbligo da parte della Contraente di comunicare eventuali altre assicurazioni stipulate per la stessa tipologia di rischio con la Società.

### 6.4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso o l'annullamento del contratto, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

### 6.5 Buona fede

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o involontario della stessa e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione. Quanto sopra non è operante per le disposizioni di cui al precedente articolo 6.4.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### 6.6 Altre assicurazioni

A deroga dell'art. 1910 del Codice Civile la Contraente non è tenuta a comunicare alla Società eventuali altre assicurazioni infortuni stipulate. Permane l'obbligo alla Contraente di comunicare eventuali altre assicurazioni infortuni stipulate per le stesse persone con la Società stessa.

### 6.7 Decorrenza dell'assicurazione. Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quarantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all'Agente/Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo in casi di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. Termine di pagamento del premio 40 giorni.

### 6.8 Integratività dell'assicurazione

Agli effetti di presenti e futuri obblighi di assicurazione ai sensi di Legge, la presente polizza ha carattere del tutto indipendente e del tutto integrativo.

CONTRAENTE

UN PROCURATORE  
UGF ASSICURAZIONI S.p.A.

UGF Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349 - [www.ugfassicurazioni.it](http://www.ugfassicurazioni.it)  
Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 07705961201  
R.E.A. 460997 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. levan n. 2542 del 3 agosto 2007 (C.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione  
Albo Imprese Assicuratrici 1.00159 - Self operative, 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349  
Casella postale AD 1705/20097 San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 3/B - Tel. 02 51815181 - telefax 02 51815252



### 6.9 Competenza territoriale

Per ogni controversia è competente il Foro di Roma o, a scelta della parte attrice, quello del luogo dove ha sede l'Agente/Broker cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli ARTT. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

### 6.10 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### 6.11 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso, mette a disposizione la rata di premio netto relativa alla parte di rischio non corso.

### 6.12 Durata e proroga dell'assicurazione

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30 giugno 2010 fino alle ore 24 del 31 dicembre 2013 e cesserà automaticamente alla scadenza del 31 dicembre 2013 senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

### 6.13 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### 6.14 Assicurazione per conto altrui

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 Codice Civile.

### 6.15 Beneficiari

La Società dà e prende atto che beneficiari delle somme garantite in caso di Morte degli Assicurati si intendono gli eredi legittimi e/o testamentari, salvo diversa dichiarazione scritta rilasciata dagli Assicurati stessi ed allegata agli atti che formano parte integrante del contratto.

CONTRAENTE

UN PROCURATORE  
UGF ASSICURAZIONI S.p.A.

UGF Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349 - [www.ugfassicurazioni.it](http://www.ugfassicurazioni.it)

Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201

R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 IG.U. 23 agosto 2007 n. 1951 - Iscrizione

Albo Imprese Assicuratrici 1.00159 - Sedi operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349

Casella postale AD 1705; 20097 San Donato Milanese (Mi), Via dell'Unione Europea 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252



### 6.16 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Taverna S.p.A. Brokeraggio Assicurativo in qualità di broker ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione potrà avvenire per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, ivi incluso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto dell'Assicurato dalla Taverna S.p.A. Brokeraggio Assicurativo. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del Broker sarà remunerata dall'assicuratore aggiudicatario nella misura del 18% del premio imponibile.

### 6.17 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le vigenti norme di Legge.

## Condizioni Aggiuntive di Assicurazione

Le successive Condizioni Aggiuntive si intendono sempre operanti se non espressamente derogate o abrogate

### 1) Malattie tropicali

L'assicurazione si intende estesa alle malattie Tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. La garanzia viene prevista fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di € 500.000,00. = Morte e € 500.000,00. = Invalidità Permanente.

La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 20%.

Pertanto non si farà luogo all'indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. Se invece l'invalidità Permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l'indennizzo in rapporto al grado di Invalidità Permanente residuo.

Il Contraente dichiara che gli assicurati si trovano in perfette condizioni di salute e che sono stati sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi.

### 2) Rimborso Spese mediche da Infortunio

In caso di infortunio risarcibile a termini di Polizza, la Società rimborsa agli Assicurati il costo delle cure mediche fino a concorrenza, per ogni evento, dell'importo di € 10.000,00.

Per cure mediche si intendono:

- spese ospedaliere o cliniche;
- onorari a medici e a chirurghi;
- spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi di trasporto speciali di soccorso all'istituto di cura o all'ambulatorio;
- spese fisioterapeutiche in genere, spese farmaceutiche e spese per l'assistenza domiciliare, da parte di personale sanitario qualificato, purché prescritte dal medico curante;
- spese per la prime protesi, escluse comunque le protesi dentarie.

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per le operazioni di plastica, salvo quelle necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.

CONTRAENTE

UN PROCURATORE  
UGF ASSICURAZIONI S.p.A.

UGF Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349 - www.ugfassicurazioni.it  
Capitale sociale Euro 150.000.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201  
R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione  
Albo Imprese Assicuratrici 1.00159 - Sedi operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349  
Casella postale A9 1705; 20097 San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252



### 3) Danni Estetici

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni di polizza, con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia non comporti risarcimento a titolo di Invalidità permanente la Società rimborserà fino ad un massimo di € 5.000,00.= le spese documentate sostenute dall'assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

### 4) Clausola Dirigenti

Resta tra le Parti convenuto che limitatamente alle persone con la qualifica di Dirigente:

- a) la garanzia si intende prestata anche per le malattie professionali riconosciute per l'industria esercitata dal Contraente dal D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del presente contratto. A tale riguardo il Contraente dichiara che all'atto del perfezionamento del presente contratto i Dirigenti, da ritenersi assicurati, non presentano alcuna manifestazione morbosa riferibile alle predette malattie;
- b) in caso di invalidità permanente causata da malattia professionale, la valutazione delle percentuali di permanente viene effettuata in base alla tabella annessa al D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 (per l'industria) e con rinuncia da parte della Società all'applicazione delle franchigie relative previste dalla Legge, con intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengano in caso riferite ai capitali assicurati indicati in polizza per il caso di invalidità permanente assoluta e che la liquidazione viene fatta dalla Società in contanti anziché sotto forma di rendita;
- c) qualora in conseguenza di infortunio o di una malattia professionale, l'attitudine al lavoro dell'Assicurato risulti permanentemente ridotta in misura superiore ai 2/3 la somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente viene liquidata al 100% (cento per cento).

### 5) Franchigia su invalidità permanente

Di comune accordo fra le Parti, si conviene che la liquidazione dell'indennizzo per Invalidità Permanente, verrà effettuata come segue:

- 1) sul capitale assicurato dato dai primi 6 multipli di retribuzione per il predetto caso di Invalidità Permanente, non si fa luogo all'applicazione di alcuna franchigia in caso di infortunio risarcibile ai sensi delle Condizioni Generali di Polizza;
- 2) sulla parte eccedente di capitale assicurato, rimane pattuita una franchigia assoluta del 3% se il grado di invalidità permanente accertato in caso di sinistro non sia superiore al 10% della totale pertanto:
  - a. non si farà luogo a risarcimento per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale;
  - b. verrà applicata la franchigia del 3% se l'invalidità permanente sia di grado non superiore al 10% della totale;
  - c. nel caso in cui l'invalidità permanente sia superiore al 10% della totale, la Società liquiderà l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.

CONTRAENTE

UN PROCURATORE  
UGF ASSICURAZIONI S.p.A.

La presente franchigia si applica unicamente per le attività di cui alla lettera b) dell'art. 2.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione e per il c.d. rischio in itinere.

#### 6) Suddivisione del premio

Si precisa che il premio indicato in polizza viene così ripartito:

- un importo pari al 30% per gli infortuni extra professionali
- un importo pari al 70% per gli infortuni professionali

## Condizioni Particolari di Assicurazione

Le successive Condizioni Particolari si intendono operanti unicamente quando richiamate espressamente in polizza

#### A) Assicurazione in base all'ammontare delle Retribuzioni Annuе.

La presente Condizione Particolare si intende sempre operante nel caso in cui l'assicurazione sia prestata sull'ammontare delle Retribuzioni Annuе.

- 1) Agli effetti assicurativi, per "retribuzione annua" si intende quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni, purché risulti registrato nel Libro Stipendi prescritto a sensi di Legge.
- 2) Per la liquidazione delle indennità e' considerata "retribuzione annua" dell'infortunato quella come sopra percepita nei 12 mesi precedenti quello in cui si e' verificato l'infortunio; nel caso in cui l'infortunato non abbia raggiunto l'anno di servizio, e' considerata "retribuzione annua" quella ottenuta moltiplicando per 365 la retribuzione media giornaliera attribuibile all'infortunato per il periodo compreso tra la data di assunzione in servizio e quella dell'infortunio.
- 3) Il Contraente e' esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme assicurate e per il computo del premio si farà riferimento delle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, libri che questi si obbliga di esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.
- 4) Il tasso di premio viene pattuito nella cifra specificata nel conteggio di liquidazione per ogni mille euro di retribuzione computata ai sensi di cui al precedente punto 1). Al premio risultante saranno applicate gli sconti e le maggiorazioni eventualmente pattuiti ed aggiunte le addizionali e la tassa governativa. Il premio viene anticipato dal Contraente in base al preventivo annuo di retribuzione pure specificato nel conteggio di liquidazione.

#### B) Assicurazione in forma nominativa senza obbligo di comunicazione

CONTRAENTE

UN PROCURATORE  
UGF ASSICURAZIONI S.p.A.

UGF Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349 - [www.ugfassicurazioni.it](http://www.ugfassicurazioni.it)  
Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201  
R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione Albo Imprese Assicuratrici 1.00159 - Sedi operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349  
Casella postale AD 1703; 20097 San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252



La presente Condizione Particolare si intende sempre operante nel caso in cui l'assicurazione sia prestata a capitali fissi per tutti i Dipendenti appartenenti a una specifica categoria.

Si dà atto che la copertura prende effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza o dalle ore 24 del giorno di comunicazione da parte del Contraente se successivo, fermi i capitali assicurati per la categoria di appartenenza, e termina alle ore 24 del giorno di cessazione del rapporto di lavoro se antecedente alla scadenza della polizza.

Ciascuna persona si intende assicurata per i capitali riportati sul Certificato di Assicurazione e/o sul documento fatto pervenire alla Società.

Al termine dell'annualità assicurativa, entro 120 giorni dalla scadenza stessa, il Contraente comunicherà alla Società:

- nome, cognome degli assicurati;
- data di effetto e/o cessazione della copertura;

Sulla base di tali comunicazioni, la Società procederà alla regolazione del premio per l'effettivo periodo di rischio per ogni persona assicurata come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali l'Associata / Contraente sono tenuti a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

### C) Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio nell'allegato di assicurazione ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo l'eventuale premio minimo stabilito in polizza.


Affinchè la Società possa procedere alla regolazione del premio definitivo, entro 120 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione, o del minor periodo di durata del contratto, la Contraente è tenuta a comunicare alla Società stessa l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate al personale assicurato.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate/ rimborsate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissare un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La presente Condizione Particolare si intende sempre operante nel caso in cui l'assicurazione sia prestata sulla base di elementi di rischio variabili quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Retribuzioni Annuе, numero di persone o veicoli assicurati o numero di giornate assicurate.

### D) Limite della garanzia agli infortuni professionali

  
CONTRAENTE

  
LIN PROCURATORE  
UGF ASSICURAZIONI S.p.A.

UGF Assicurazioni S.p.A.



La garanzia vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza, nonché delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, se fossero state conosciute dall'assicuratore, non avrebbero determinato alcun aumento del premio, si intende compreso nelle attività professionali il rischio **in itinere** come definito e disposto dal Decreto Legislativo n°38/2000.

**E) Indennità privilegiata invalidità permanente grave per la categoria - Quadri/Impiegati**  
Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 70% l'indennità permanente verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza per invalidità permanente, fermo restando in ogni caso il disposto dall'art. 5.5. (criteri di indennizzabilità).

### Categorie assicurate e conteggio del premio

Categoria assicurata	Somme assicurate caso morte/caso i.p.	Condizioni aggiuntive abrogate	Condizioni particolari valide	Retribuzioni
1) A.D. - Presidente	€ 1.150.000,00 caso m. € 1.150.000,00 caso i.p.	5)	B)	
2) Dirigenti	10 volte la ral con il max. di € 1.500.000,00	=====	A) — C)	€ 2.000.000,00
3) Quadri e Impiegati	10 volte la ral con il max. di € 516.000,00	4)	A) — C) — E)	€ 9.000.000,00
4) Co.co.co/co.co.pro	5 volte la ral con il max. di € 300.000,00 per il caso di morte - 6 volte la ral con il max. di € 360.000,00 per il caso di i.p.	4) — 6)	A) — C) — D)	€ 6.000.000,00



Conteggio del premio	Retribuzioni / capitali fissi	Tassi lordi	Premio lordo
1) A.D. - Presidente	1.150.000,00 caso morte 1.150.000,00 caso i.p.	PREMIO UNITARIO	€ 1.105,00
2) Dirigenti	€ 2.000.000,00	€ 9,08	€ 18.160,00
3) Quadri e Impiegati	€ 9.000.000,00	€ 4,30	€ 38.700,00
4) Co.co.co/ coco.pro	€ 6.000.000,00	€ 2,11	€ 12.660,00

**CONTRAENTE**

UN PROCURATORE  
**UGF ASSICURAZIONI S.p.A.**



Mod. 284/A - EP 10/09



Allegato n.: 1 al documento CIR / UGFA / CGC / 01-2011

---

Egr. Sig. Nome Cognome

Indirizzo, numero civico

CAP Città (Provincia)

Bologna, 1 luglio 2011

**Oggetto:** cambio di denominazione di UGF Assicurazioni S.p.A. in Unipol Assicurazioni S.p.A. Informativa ai sensi dell'art. 20, secondo comma, del Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.

Gentile Cliente,

nel corso degli anni, abbiamo intrapreso un percorso guidato dai principi della chiarezza, della fiducia e della trasparenza, che ci ha permesso di crescere e di diventare una realtà sempre più solida ed affidabile.

Oggi abbiamo compiuto un nuovo, importante passo, che desideriamo condividere con Lei.

Dal 1° luglio, infatti, UGF Assicurazioni S.p.A. ha cambiato la propria denominazione sociale, diventando **Unipol Assicurazioni S.p.A.** Contestualmente a tale cambiamento verrà superato il modello organizzativo che prevedeva l'esistenza della Divisione Aurora e della Divisione Unipol di UGF Assicurazioni.

Un'evoluzione che guarda al futuro, partendo dalla forza di un nome noto ed apprezzato e che intende valorizzare il patrimonio di esperienze e competenze creato negli anni. Con la garanzia che, oggi come domani, il segno più tangibile della nostra identità sarà sempre rappresentato dai nostri valori.

Tale modifica non comporta ovviamente alcuna variazione al Suo contratto, che continua ad avere piena validità; Lei potrà sempre contare sulla consulenza del Suo agente o intermediario di fiducia, il quale continuerà ad assisterLa con la consueta professionalità.

Per avere ulteriori informazioni in merito al cambio di denominazione, Le consigliamo di visitare il sito internet [www.unipolassicurazioni.it](http://www.unipolassicurazioni.it).

Il nostro impegno, oggi e per il futuro, è di confermare la fiducia da Lei dimostrata scegliendo di avvalersi delle nostre agenzie. Nell'augurarci di riuscire sempre a soddisfare, con i nostri prodotti e servizi, le Sue aspettative, cogliamo l'occasione per porgerLe i migliori saluti.

**UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.**

L'Amministratore Delegato

Carlo Cimbri

Le ricordiamo, inoltre, come pubblicato sul sito [www.unipolassicurazioni.it](http://www.unipolassicurazioni.it), che eventuali reclami, in merito al contratto e alla gestione dei sinistri, possono essere rivolti dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e venerdì dalle 9.00 alle 12.00, direttamente a:

- o Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami e Assistenza Clienti
- o Via della Unione Europea 3/B
- o 20097 San Donato Milanese (MI)
- o Tel. 02.55604027
- o Fax: 02 51815353
- o E-mail: [reclami@unipolassicurazioni.it](mailto:reclami@unipolassicurazioni.it)

nel rispetto della normativa sulla *privacy* (D.Lgs. 196/2003), Unipol Assicurazioni S.p.A. continua ad essere titolare del trattamento dei Suoi dati personali; tale trattamento sarà svolto insieme alla capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. per alcuni servizi che sono gestiti dalla stessa capogruppo per conto di tutte le società del Gruppo Unipol; informazioni dettagliate in proposito, anche in ordine ai Suoi diritti di verifica dei dati, sono riportate sul sito *internet* sopra indicato.